



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4840 del 2019, proposto da Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Caserta, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- della delibera di Giunta Comunale di Caserta n°168/2019 del 29/10/2019, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di un'opera pubblica che comporta variante allo strumento urbanistico;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente

**PREVIA DISAPPLICAZIONE**

- se del caso, dell'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. della città di Caserta (approvato con decreto del Presidente dell'Amministrazione

Provinciale di Caserta n°5664/LP del 24/07/1987, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale per la Campania n°51 del 21/09/1987) nella parte in cui, disciplinando le zone omogenee F9 – Militare, statuisce genericamente che, successivamente alla dismissione militare, esse “....assumono automaticamente la destinazione di zona F. pubbliche”, omettendo di indicare a quale delle dieci zone territoriali omogenee F dello stesso strumento soggiaccia la relativa disciplina urbanistica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

#### FATTO

1.1. L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Caserta impugna la delibera di Giunta Comunale di Caserta n°168/2019 del 29/10/2019, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di un'opera pubblica (allocazione di un complesso scolastico) che comporterebbe variante allo strumento urbanistico.

1.2. La parte ricorrente contesta, in particolare:

I) l'incompetenza della Giunta Comunale di Caserta in relazione all'approvazione di un progetto che integra una variante allo strumento urbanistico, come tale di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 co. 2 del D.P.R. n. 327/2001; il progetto, infatti, sarebbe immediatamente operativo e non subordinato all'approvazione della variante;

II) L'area interessata (cd. ex Macrico) è erroneamente qualificata come zona F in maniera indistinta allorchè la zona F prevede ben dieci tipologie di sottozone;

III) La plurima violazione di legge per essersi anticipata una modificazione della destinazione urbanistica che dovrebbe essere sancita dal PUC in corso di

approvazione così aggirando le garanzie partecipative previste per questo genere di atti;

IV) L'omessa considerazione della pregressa approvazione di un piano per la medesima delocalizzazione del plesso scolastico però in altra area (cd. ex Saint Gobain): mediante la delibera n°157/2018 18 del 04/07/2018, giammai revocata né annullata, l'amministrazione ha approvato il progetto cd. definitivo per la realizzazione del plesso scolastico in Zona Saint Gobain in sostituzione della scuola primaria di Via Roma; conseguentemente, l'azione amministrativa è viziata per evidente contraddittorietà;

V) La mancata considerazione della circostanza che, sull'area, gravitano ben due vincoli imposti con decreti ministeriali n. 436/2008 e 1865/2013 e ciò per l'interesse urbanistico, ambientale e storico-artistico; tali vincoli prevedono che l'area dovrebbe mantenere il suo carattere unitario con esclusione di frazionamenti e lottizzazioni, esito pregiudicato se si implementasse il progetto in questione;

VI) L'illegittimità, infine, dell'art. 32 delle NTA del P.R.G. di Caserta vigente (approvato nel 1987) allorchè, per le aree militari dismesse, anziché inquadrare le aree in una delle dieci sottozone F previste dal piano, ha proceduto a inquadrarle genericamente nella destinazione "F pubblico".

1.3. Il Comune di Caserta, benchè ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

All'udienza pubblica del 12.01.2022, il Collegio dava avviso alle parti presenti della possibile inammissibilità del ricorso; la causa era, quindi, trattenuta in decisione.

## DIRITTO

2.1. In via preliminare, va detto che il provvedimento, pur recando l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto a opera della Giunta, è evidentemente condizionato, nella sua efficacia, all'approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale che, allo stato, non è avvenuta.

2.2. In tal senso, l'atto impugnato recita: *“essendo l'opera pubblica in oggetto non conforme alle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale, l'approvazione del progetto preliminare (studio di fattibilità tecnica ed economica) o definitivo da parte del Consiglio comunale, costituirà adozione della variante allo strumento urbanistico (PRG), con conseguente imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata ed avvio della relativa procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 10 e 19 del DPR 327/2001”*.

Il passaggio della delibera appena riportato dimostra che l'approvazione del progetto di fattibilità, pur astrattamente lesiva, non ha alcuna immediata incidenza sulla posizione del ricorrente in quanto è condizionata all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle norme di piano funzionali alla realizzazione dell'opera e tanto mediante adozione di apposita variante urbanistica o di una specifica disposizione del PUC in corso di approvazione.

2.3. Non essendo avvenuta l'adozione di tali atti di pianificazione, il progetto di fattibilità assume una connotazione assolutamente preliminare e programmatica ed è, quindi, privo di qualsivoglia lesività concreta nei confronti della parte ricorrente.

3. Conseguentemente, il ricorso è da ritenersi inammissibile per il difetto originario dell'interesse al ricorso nei confronti di un atto non tale da ledere la posizione giuridica dell'Istituto ricorrente.

La natura della decisione e la peculiarità della materia del contendere inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- ) lo dichiara inammissibile;
- ) compensa le spese di lite;
- ) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Luca Cestaro**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Gaudieri**

**IL SEGRETARIO**